



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 15

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 2549/2017

UDIENZA DEL

27/10/2017 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DUCHI	NINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISAFULLI	GIUSEPPA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

6463/17

PRONUNCIATA IL:

27/10/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/11/17

Il Segretario

Il Segretario

Donna Piccio

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2549/2017
depositato il 17/05/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820050375819814000 TARSU/TIA 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060229518257000 TARSU/TIA 2005
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820050375819814000 TARSU/TIA 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060229518257000 TARSU/TIA 2005
contro:

COMUNE DI MILANO

VIA SILVIO PELLICO 16 20100 MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SANTORO CATERINA

VIA AUGUSTO ANFOSSI, 36 20135 MILANO MI

**R.G.R. 2549/2017**

Ricorso avverso **cartelle di pagamento n. 068 2006 0229518257**, asseritamente notificata in data 8 settembre 2006 avente ad oggetto TARSU, anno 2005 e **la cartella n. 068 2005 0375819814** avente ad oggetto TARSU, anno 2004, asseritamente notificata in data 4 marzo 2006.

* * *

Con ricorso depositato il 17 maggio 2017, il ricorrente tale _____, impugnava gli atti in epigrafe deducendone la loro illegittimità. Esordiva sostenendo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per il decorso dei cinque anni dalla asserita notifica. Sulla prescrizione specificava poi che la stessa, per la tipologia del tributo qui preteso, era di anni cinque. Corroborava tale ultima affermazione citando una sentenza della Cassazione del 2010 n. 4283. Tale sentenza inquadrava i tributi locali nell'ambito delle prestazioni periodiche e, in quanto tali, soggette al termine prescrizionale di anni cinque. Aggiungeva poi che la Cassazione aveva avuto modo di rilevare come la cartella di pagamento era un atto amministrativo privo dell'attitudine a modificare il termine prescrizionale con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale ri-iniziava a decorrere dalla notifica della cartella stessa (Cass. SS.UU. 25790/096), per cui solo nel caso in cui ci si trovava dianzi ad una sentenza passata in giudicato il termine di prescrizione mutava in quello ordinario decennale. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati.

In data 27 settembre 2017 l'AdR diveniva parte nel processo. Esordiva sollevando l'inammissibilità del ricorso in presenza di notifica di atto prodromico ed eccezione di prescrizione. Sosteneva infatti l'agente che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le prodromiche cartelle di pagamento erano state notificate (allegava le relate l'agente ma, solo quelle relative all'avviso di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione del 2015, omettendo di allegare le relate relative agli atti asseritamente notificati nel 2005 e 2006).

Seguitava poi nell'affermare, circa la prescrizione, che la stessa era soggetta al termine decennale, ovvero quello ordinario, previsto dall'articolo 2946 c.c.. Rinvigoriva tale assunto rifacendosi all'art. 17 del D.lgs. 46/99. Con la formazione del ruolo e delle conseguenti cartelle di pagamento, in cui lo stesso si trasfondeva, si determinava un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito le quali, venivano inglobate in un unico credito nell'ambito del quale, non era più possibile procedere a scorporare le singole ragioni di credito. Dunque, continuava l'agente nel proprio ragionamento, a decorrere dalla notifica della cartella non poteva più farsi riferimento ai singoli termini prescrizionali previsti per ciascuno dei



crediti portati nel ruolo, ma si doveva fare riferimento al solo termine ordinario decennale. Infine evidenziava i plurimi atti notificati al ricorrente quali, atti interruttivi della prescrizione, ovvero l'avviso di intimazione notificato nel 2015 e la comunicazione ipoteca notificata in data marzo 2007. Chiedeva il rigetto del ricorso.

In data 8 ottobre 2017 il Comune di Milano si costituiva in giudizio. In via preliminare sollevava un difetto di legittimazione passiva affermando che l'attività dell'ente impositore si esauriva alla data di formazione del ruolo e che dopo tale data l'attività di riscossione veniva portata avanti dall'agente all'uopo incaricato. Sulla prescrizione affermava di avere correttamente agito e nel rispetto dei tempi imposti dalla normativa. Chiedeva il rigetto del ricorso.

Presente all'udienza il difensore del contribuente che ha insistito nelle proprie richieste ed eccezioni. Assente il funzionario dell'ufficio.

* * *

Il Collegio giudicante così decide. Il ricorso viene dichiarato *inammissibile* alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Nel caso *de quo*, non sono stati rispettati l'art. 21, comma 1 e l'art. 22 comma 1 del D. L.gs. 546/1992

L'art. 21, così recita: "*Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo*".

L'art. 22 così recita: "*Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plicol'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.....*"

Rileva dapprima il Collegio giudicante che nel ricorso il difensore del contribuente afferma di impugnare le cartelle esattoriali, mentre in effetti impugna due estratti di ruolo.

Ebbene, al ricorso è stata allegata la copia fotostatica dell'estratto di ruolo, sia per l'annualità 2004 che 2005, recante la data di stampa per entrambi, del 29 ottobre 2015.

Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo processuale risulta che la parte ricorrente abbia attivato il contenzioso, solo alle fine del mese di gennaio 2017, avendo la stessa spedito il ricorso al Comune di Milano e a Equitalia Spa il 26 gennaio 2017. Questo Giudice *rileva d'ufficio*, a' sensi dell'art. 22 del decreto legislativo sopra citato, l'intempestività della presentazione del ricorso. Date alla mano, il contribuente doveva proporre ricorso entro i sessanta giorni dalla data



stampigliata sul documento denominato “*estratto di ruolo*” che era 29 ottobre 2015. Avendo la parte instaurato il contenzioso in data seguente ai sessanta giorni successivi al 29 ottobre 2015, il ricorso risulta essere intempestivo.

La data stampigliata in alto, sull’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia Nord Spa, è da equipararsi alla data di notifica dell’estratto di ruolo alla persona interessata. Ed è da questa data che iniziano a decorrere i termini per eventuale impugnazione dell’estratto di ruolo. Come ben si vede, il ricorso é stato spedito agli uffici competenti oltre lo spirare dei termini canonici stabiliti dal primo comma dell’art. 21 del D. Lgs. 546/1992, dal titolo: “*Termini per la proposizione del ricorso*”.

Sono queste le ragioni per le quali il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Spese a carico di parte soccombente per € 1.000,00 cadauno.

Milano, 27 ottobre 2017

Il Giudice Tributario rel. est.
dott. Guido Chiametti

Il Presidente
avv. Nino Duchi